

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 48424	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile:				
Altro: non specificato				
Quantum: mesi cinque di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Trib. Catania 17.07.2009 mesi cinque di reclusione				
2° Grado: C. di A. Catania conferma 1° grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Incaricato di ripristinare la funzionalità di un sistema di ancoraggio di lastre di copertura, saliva su una scala a forbice (di m.2,40 di altezza), perdendo l'equilibrio e cadendo al suolo.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Solo laddove si tratti di una società di notevoli dimensioni la delega di responsabilità -organizzativa e di vigilanza- da parte del datore di lavoro, idonea a mandarlo esente da responsabilità, può presumersi anche in assenza di un atto scritto (Cass.Sez.IV, n.2592 del 28.09.2006). Nel caso di specie, la modesta dimensione dell'impresa escludeva la necessità di tale delega la presenza sul cantiere di XX che ne seguiva i lavori e, come si ammette nel ricorso, aveva anche compiti di sorveglianza. Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi del DPR 27 aprile 1955, n.547, art.4, ad attuare le prescritte norme di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso autonomo titolo, dello stesso obbligo (Cass.Pen.Sez.IV n.2277 del 20.01.1998), a fortiori il "capo cantiere" inquadrabile nel modello legale del preposto (Cass.Pen.Sez.IV n.39606 del 28.06.2007).
--

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.